3ª SERIE SPECIALE

SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 settembre 1994** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 33.
Norme per la tutela della qualità dell'aria . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 34.
Norme in materia di bonifica . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 35.
Interventi per favorire il risanamento e la ripresa produttiva del Consorzio conserve alimentari . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 36.
Commissione di disciplina: modifiche dell'art. 121 e dell'art. 123 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 37.
Disposizioni sulla partecipazione della regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 38.
Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 . . . . . Pag. 18

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 18.
Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio Pag. 18

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 19.
Norme in materia di assistenza economica . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 20.
Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 21.
Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 22.
Interventi per la finanza locale per l'anno 1994 . . Pag. 26

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1994, n. 15.
Disciplina del volontariato . . . . . Pag. 27

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 6.
Variazione al bilancio 1994 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 44/1977. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 7.
Rendiconto dell'esercizio finanziario 1992 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario . . . . . Pag. 30

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 33.

Norme per la tutela della qualità dell'aria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 34 del 13 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COMPETENZE REGIONALI - PIANO DI RILEVAMENTO E SISTEMA REGIONALE DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 («Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183») e nel rispetto dei principi in esso contenuti, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio regionale. Disciplina altresì le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza, solida, liquida o gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni accidentali o occasionali non derivanti dal normale esercizio di cicli di lavorazione, e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative concernenti le relative autorizzazioni.

Art. 2.

Competenze regionali

1. Il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, su proposta della giunta determina:

a) i valori delle emissioni degli impianti, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissioni;

b) i valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) i valori limite di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

d) valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nell'ambito dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nonché particolari condizioni di costruzione o di esercizio per talune categorie di impianti.

2. Il consiglio, su proposta della giunta, approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 predisposto secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 20 maggio 1991, o parti del piano stesso riferentesi a porzioni limitate del territorio o a tipologie di impianti.

3. La giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuita alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 3.

Piano regionale di rilevamento

1. Al fine di coordinare ed indirizzare le funzioni tecniche di controllo della qualità dell'aria, la giunta regionale approva, con la procedura di cui agli articoli seguenti, ed in conformità ai piani di indirizzo di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria, di cui all'art. 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, che deve contenere:

a) i criteri per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria e la previsione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie all'acquisizione e concentrazione dei dati;

b) le proposte di organizzazione e di gestione del sistema;

c) la valutazione dei costi;

d) i tempi di realizzazione del sistema di rilevamento.

2. Il piano può essere elaborato per stralci riferiti a parti omogenee del territorio e/o per tipologia di inquinanti atmosferici da rilevare.

Art. 4.

Formulazione ed approvazione del piano regionale di rilevamento

1. Al fine della approvazione del piano di cui al precedente art. 3 la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora uno schema di piano e lo trasmette alle province.

2. Entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di piano le province deliberano ed inviano alla giunta regionale osservazioni in merito alla struttura ed alla organizzazione dei sistemi di rilevamento relativi al proprio territorio. La mancata trasmissione delle osservazioni entro il limite predetto equivale ad approvazione dello schema.

3. In sede di formulazione delle osservazioni sui sistemi di rilevamento le province devono prevedere, previa consultazione dei soggetti interessati, la integrazione dei sistemi provinciali delle reti di rilevamento già in funzione, gestite da soggetti pubblici e privati.

4. La giunta regionale, sulla base dello schema di piano e delle osservazioni avanzate dalle province, approva con proprio atto deliberativo il piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria entro sei mesi a partire dalla data dell'invio dello schema di piano alle province stesse.

5. Il piano può essere motivatamente modificato in ogni tempo con le stesse procedure.

Art. 5.

Sistema di controllo della qualità dell'aria

1. Sulla base del piano di rilevamento ed al fine di ottenere gli elementi conoscitivi indispensabili alla tutela dell'inquinamento atmosferico ed alla predisposizione dei piani di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria di cui alla lett. *a)* primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 viene istituito un sistema regionale di controllo della qualità dell'aria e rilevazione degli inquinanti atmosferici, articolato in una serie di sistemi provinciali da collegarsi al sistema informativo regionale.

2. I sistemi provinciali di rilevamento sono gestiti dalle province che si avvalgono per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo.

3. La Regione può finanziare l'acquisto da parte delle province di strumenti, apparecchiature e mezzi previsti dal piano di cui al primo comma per il rilevamento, il controllo, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dell'aria.

Art. 6.

Rapporto annuale sulla qualità dell'aria e pubblicità dei dati

1. La giunta regionale predispone entro il 30 maggio di ogni anno a partire dal 1994 un rapporto sulla qualità dell'aria sulla base dei dati raccolti.

2. I dati raccolti attraverso il sistema regionale di controllo della qualità dell'aria sono utilizzati dagli organi regionali, oltre che per i fini di cui all'art. 5, comma 1, per le azioni di programmazione, pianificazione e sviluppo del territorio.

3. L'accesso ai dati relativi alla qualità dell'aria è garantito ai soggetti pubblici e privati, con le modalità fissate dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.)

1. È istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. Il comitato è nominato dal consiglio regionale ed è composto:

a) dal dirigente regionale del servizio competente;

b) dal dirigente regionale responsabile dell'unità operativa complessa competente;

c) da un dipendente regionale dell'unità operativa di cui alla lett. *b)*, con qualifica non inferiore alla settima, con funzioni di segretario senza diritto di voto;

d) da sei esperti in almeno una delle seguenti materie: chimica, igiene e sanità pubblica, impiantistica industriale, meteorologia, economia e politica industriale. Tali esperti sono eletti con voto limitato dal consiglio regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a sei, da parte di ciascuno dei seguenti organismi: università di Pisa, di Siena e di Firenze fra i propri docenti; organizzazioni sindacali regionali degli industriali e dei lavoratori dipendenti e associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fra esperti appartenenti ad enti pubblici o privati di ricerca.

2. In prima attuazione, il comitato è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la giunta presenta la proposta di deliberazione per la nomina del comitato completa delle designazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma entro sessanta giorni dalla predetta data. Entro la stessa data gli organismi di cui al primo comma, lett. *d)*, trasmettono al consiglio regionale le rispettive designazioni. Qualora la nomina del comitato non sia stata deliberata dal consiglio regionale almeno tre giorni prima della scadenza di novanta giorni sopra indicata, la relativa competenza è trasferita al presidente del consiglio regionale, su parere dell'Ufficio di presidenza se espresso. In carenza totale o parziale delle designazioni di cui alla lettera *d)* del primo comma, si applica l'art. 3 della legge 30 dicembre 1992, n. 61.

3. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte da uno dei dirigenti regionali di cui alle lett. *a)* e *b)* del primo comma.

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovato a norma della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica emanata in attuazione dell'art. 1 della medesima legge.

Art. 8.

Competenze e funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

1. Il comitato è organo di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia di inquinamento atmosferico e si esprime con parere tecnico, su richiesta della giunta regionale, sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.

2. Il comitato è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la giunta.

3. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti.

4. Ai membri del comitato, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta l'indennità di L. 100.000 lorde per la presenza ad ogni seduta dello stesso. Spetta altresì l'indennità di missione secondo il trattamento previsto per i dirigenti regionali.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI - DELEGA DI FUNZIONI E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Art. 9.

Autorizzazione ad impianti esistenti Delega di funzioni

1. Le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di impianti industriali o di pubblica utilità già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 nonché le relative attività di controllo sono delegate alle province.

Art. 10.

Nuovi impianti

Il consiglio regionale fissa con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 i valori delle emissioni di nuovi impianti.

Art. 11.

Autorizzazioni a nuovi impianti compresi nelle categorie previste nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989.

1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti e alle modifiche e/o trasferimenti di impianti esistenti ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 sono esercitate dalla giunta regionale, che può avvalersi del C.R.I.A.

Art. 12.

Autorizzazione a nuovi impianti non compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 - Delega di funzioni.

1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 ed alle loro modifiche e/o trasferimenti, nonché le relative attività di controllo, sono delegate alle province a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana della deliberazione del consiglio di cui all'art. 10; la delega è limitata alle categorie di impianti per i quali sono stati fissati i valori di emissione.

2. Fino alla data di cui al primo comma le autorizzazioni alle emissioni relative a nuovi impianti in esso previste ed alle modifiche e/o trasferimenti degli stessi sono esercitate dalla giunta regionale.

3. Le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui al presente articolo ed all'art. 11 sono delegate alle province dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana della presente legge.

Art. 13.

Modalità per la presentazione delle domande e procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Al fine del rilscio delle autorizzazioni previste dai precedenti articoli, le autorità competenti seguono le procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e successive integrazioni e/o modificazioni.

2. Le domande di autorizzazione sono redatte in conformità alle indicazioni emanate dalla giunta regionale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del termine fissato dalla normativa nazionale vigente per la presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, siano già conformi ai valori di

emissione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale del 19 febbraio 1991 n. 33, emanata ai sensi della lett. *d)* del primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione attestante il rispetto dei valori suddetti ai fini dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

4. I titolari degli impianti esistenti che hanno presentato il progetto di adeguamento delle emissioni di cui al precedente comma, devono entro sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora tale termine fosse scaduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, inviare alla provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del progetto ed il rispetto dei valori di emissione fissati dal consiglio regionale.

Art. 14.

Funzioni delegate
Personale e mezzi finanziari

1. Allo svolgimento delle funzioni delegate compreso il funzionamento dei C.P.I.A. di cui all'art. 16, le province provvedono con il personale già assegnato ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 con i mezzi finanziari attribuiti annualmente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62.

2. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la delega le province provvedono, oltre che con il personale assegnato a norma del primo comma, avvalendosi per gli aspetti tecnici dei competenti servizi di controllo.

Art. 15.

Funzioni delegate
Relazione annuale

1. Le province entro il 31 marzo di ciascun anno riferiscono alla giunta regionale sull'andamento delle attività delegate, fornendo ogni elemento utile per lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

Art. 16.

Comitati provinciali
contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.)

1. In ciascuna provincia è istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico consultivo contro l'inquinamento atmosferico (C.P.I.A.), nominato dall'ente delegato così composto:

a) da un dirigente della provincia competente per materia con funzioni di presidente;

b) da un funzionario provinciale con professionalità attinente al settore;

c) da tre tecnici delle unità Operative di chimica ambientale, di fisica ambientale e di biotossicologia Direzione biologica del servizio multizonale di prevenzione;

d) da un funzionario competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale territorialmente interessata, relativamente alla trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno delle singole riunioni;

e) da un dipendente provinciale, con funzioni di segretario senza diritto di voto.

2. A richiesta del comune interessato, limitatamente ad argomenti concernenti il proprio ambito territoriale, può partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, un tecnico designato dal comune stesso. Può altresì partecipare, quando lo richieda e anch'esso senza diritto di voto, il titolare dell'impresa direttamente interessata al progetto da esaminare, con l'assistenza di esperti di fiducia.

I pareri vengono formulati in assenza dei soggetti di cui al presente comma.

3. I componenti del comitato restano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 17.

Competenze e funzionamento del comitato provinciale
contro l'inquinamento atmosferico

1. Il comitato provinciale contro l'inquinamento atmosferico svolge le seguenti attività:

a) esprime parere in ordine alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di competenza della provincia;

b) esamina le questioni in materia di inquinamento atmosferico, di rilevanza locale, che siano ad esso sottoposte dal presidente;

c) esprime parere sullo schema di piano regionale di rilevamento di cui all'art. 3 limitatamente al territorio provinciale.

2. Il comitato svolge, inoltre, funzioni di consulenza nei riguardi dei comuni compresi nel territorio della provincia con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera degli impianti non soggetti alla disciplina della presente legge, ai fini della adozione dei provvedimenti concernenti le lavorazioni insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265 «Testo unico delle leggi sanitarie».

3. Il comitato è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni volta che lo richieda la giunta provinciale.

4. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; i pareri del comitato sono validamente espressi a maggioranza dei presenti.

5. Il comitato può acquisire documenti ed informazioni da associazioni, enti ed organizzazioni operanti nel territorio.

Art 18.

Comitato di coordinamento

1. È istituito, presso la giunta regionale, un comitato di coordinamento con compiti di raccordo ed armonizzazione fra gli uffici regionali e provinciali competenti relativamente alle funzioni delegate.

2. Il comitato di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile regionale competente, che lo presiede, almeno ogni due mesi, ed in ogni altra circostanza in cui esso lo ritenga opportuno.

3. Il comitato è composto dai Responsabili degli uffici regionali e provinciali che esercitano attività in materia di tutela della qualità dell'aria.

Art. 19.

Funzioni dei comuni

1. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 devono comunicare al sindaco ed agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto in fase di richiesta dell'agibilità.

Il sindaco si farà carico di informare le province per le eventuali future verifiche.

2. I comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nella elaborazione dei piani del traffico, devono valutare il contributo all'inquinamento atmosferico urbano dovuto alle emissioni provenienti da sorgenti mobili.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni esercitate da province e comuni il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana direttive in ordine ai seguenti punti:

a) criteri generali e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

b) organizzazione e realizzazione degli inventari delle emissioni;

c) criteri generali e modalità di controllo delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria.

TITOLO III
NORME FINALI

Art. 21.

Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 70

La legge regionale 24 agosto 1982, n. 70 «Norme per il funzionamento e l'istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico» è abrogata.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1994 come segue:

a) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 8 mediante lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1994;

b) per quanto concerne gli oneri di cui all'art. 5, primo comma e terzo comma mediante la variazione di bilancio disposta dal comma che segue.

2. Al bilancio di previsione 1994 è apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa» la seguente variazione:

(Omissis).

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1994.

94R0505

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1994, n. 34.

Norme in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 34 del 13 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, detta le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di agricoltura, foreste e lavori pubblici.

Art. 2.

Attività di bonifica

1. Costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate.

2. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.

3. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2 costituiscono attività di bonifica in quanto previsti nei piani generali di bonifica di cui all'art. 8.

Art. 3.

Interventi pubblici

1. La Regione provvede, con le modalità di cui al titolo V e al titolo VI, alla realizzazione delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse.

2. I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di tali opere qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza.

3. La misura del concorso è stabilita in rapporto alla rilevanza del beneficio e non può comunque essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva dell'opera.

4. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 4.

Obblighi di bonifica a carico dei proprietari

1. I proprietari degli immobili concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica anche fuori dei casi di cui all'art. 3, comma 2, provvedendo:

a) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di bonifica di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla funzionalità delle opere di cui all'art. 3, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;

b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica di cui all'art. 3 ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'art. 41, comma 6.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lett. *b)*, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.

3. Per la realizzazione delle opere di competenza dei proprietari, la Regione può concedere contributi ai sensi del titolo V.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 5.

Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso in comprensori.

2. I comprensori di bonifica costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica.

3. La delimitazione dei comprensori è deliberata dal consiglio regionale. A tal fine la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora una proposta di delimitazione e la trasmette ai comuni, alle comunità montane e alle province.

4. I comuni e le comunità montane formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle province. Nei trenta giorni successivi le province, tenuto conto delle osservazioni ricevute, deliberano il proprio parere e lo inviano alla giunta regionale unitamente alle osservazioni medesime.

5. Trascorso tale termine la giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, elabora la proposta definitiva di delimitazione e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

6. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La cartografia relativa è depositata presso gli uffici del Genio civile, nonché presso gli uffici indicati dalla giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla giunta medesima.

Art. 6.

Modificazioni dei comprensori

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata con le procedure di cui all'art. 5.

2. La proposta della nuova delimitazione, che può riguardare solo alcuni comprensori, è trasmessa, ai fini di cui all'art. 5, comma 4, oltre che ai comuni e alle comunità montane anche ai consorzi di bonifica interessati.

Art. 7.

Comprensori interregionali

1. Nei bacini idrografici che ricadono anche nel territorio di regioni limitrofe possono essere costituiti comprensori di bonifica interregionali, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», art. 73.

2. La costituzione dei comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le Regioni interessate.

3. A tal fine la giunta regionale, sentiti gli enti locali ed i consorzi di bonifica competenti per territorio, predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 8.

Piano generale di bonifica

1. L'attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di bonifica.

2. Il piano generale di bonifica:

a) definisce le linee di intervento dalla bonifica nel comprensorio;

b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, indicandone la priorità;

c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati.

3. Le linee d'intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonché del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», art. 15.

4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9, motivandone l'utilità in rapporto alle linee d'intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti.

5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; è altresì specificato se l'esecuzione è di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso, se il relativo onere finanziario è a carico totale o parziale della Regione.

6. Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresì indicati gli altri enti interessati alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 4.

7. Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla normativa vigente.

8. Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa dal suolo», art. 17, comma 4, ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato, della Regione e degli enti locali concernenti l'assetto del territorio.

Art. 9.

Opere di bonifica

1. I piani generali prevedono, quali opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti;

e) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

f) le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. I piani generali possono altresì prevedere la realizzazione di opere diverse da quelle di cui al comma 1, idonee ad assicurare la funzionalità di queste ultime e comunque a realizzare le finalità di cui all'art. 2 in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio.

Art. 10.

Procedura

1. I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

2. Ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale delibera gli indirizzi per l'elaborazione delle proposte da parte dei consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell'ambito della tipologia di cui all'art. 9.

4. La proposta elaborata dai consorzi è trasmessa ai comuni, alle comunità montane e alle province interessati per territorio.

5. I comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio nonché tramite pubblici manifesti.

6. Della proposta di piano e del suo invio ai comuni per il successivo deposito è data altresì comunicazione a cura di ciascun consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nal Bollettino ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

7. I comuni e le comunità montane verificano la compatibilità della proposta rispettivamente con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla provincia le proprie osservazioni in merito. I comuni trasmettono altresì le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 5.

8. La trasmissione è effettuata dai comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle comunità montane entro quaranta giorni dal ricevimento delle proposte.

9. Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi dal comma 7, deliberano il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla giunta regionale unitamente agli atti stessi.

10. La giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della commissione regionale tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

11. Le deliberazioni del consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalità di cui al presente articolo.

TITOLO III

SOGGETTI

Art. 11.

Esercizio delle funzioni

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ivi comprese le funzioni di vigilanza e controllo sui consorzi di bonifica, sono esercitate dalle province, salve le competenze che la presente legge riserva alla Regione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è competente la provincia nel cui territorio ricade interamente il comprensorio di bonifica.

3. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, le funzioni sono esercitate per l'intero comprensorio dalla provincia nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del medesimo.

4. La provincia competente è individuata con la deliberazione del consiglio regionale con la quale è approvata la delimitazione dei comprensori di bonifica.

5. Con la stessa deliberazione, il consiglio regionale determina, per i casi di cui al comma 3, le forme di collaborazione da attuare fra la provincia competente e le altre province nel cui ambito territoriale ricade il comprensorio.

6. Per i comprensori interregionali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte in conformità con le disposizioni concordate tra le Regioni interessate, ai sensi dell'art. 7.

7. I pareri previsti ai fini della delimitazione dei comprensori di bonifica e della approvazione dei piani generali di bonifica sono espressi da tutte le province interessate per territorio, ancorché non competenti all'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e concorrono, con la Regione e gli enti locali, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

2. A tal fine i consorzi:

a) formulano le proposte del piano generale di bonifica nonché dal programma regionale di cui all'art. 33;

b) provvedono alla progettazione e, su concessione della provicia all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica nonché alla loro gestione, ai sensi dell'art. 44;

c) provvedono alla progettazione e all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata per incarico dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'art. 42, comma 3, in sostituzione dei medesimi;

d) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'art. 59;

e) provvedono allo svolgimento delle funzioni relative ai canali demaniali d'irrigazione, ai sensi dell'art. 58;

f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.

3. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.

Art. 13.

Funzioni delle comunità montane

1. Le comunità montane partecipano, unitamente ai comuni, alle procedure di pianificazione e programmazione previste dalla presente legge, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino delle comunità montane».

2. Le comunità montane esercitano altresì, ai sensi dell'art. 53, le funzioni dei consorzi di bonifica qualora questi ultimi non siano costituiti.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 14.

Istituzione

1. I consorzi di bonifica sono istituiti con deliberazione dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territorio. In prima applicazione della presente legge sono istituiti con le modalità di cui al titolo VII.

2. Il consiglio regionale istituisce un consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze motivate può costituire un solo consorzio per più comprensori limitrofi.

3. In caso di modificazioni dei comprensori, il consiglio regionale delibera, in conformità con il presente articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, ivi compresa l'eventuale soppressione.

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all'art. 33.

2. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico con il mezzo della trascrizione ai sensi dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 «Nuove norme per la bonifica integrale», art. 58.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato s'intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. In prima applicazione della presente legge, contestualmente all'approvazione dello statuto consortile, è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del consorzio;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 16.

Contributo consortile

1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2 e all'art. 4, comma 1, lett. *b)*, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi del regio decreto n. 215/1933, art. 21.

Art. 17.

Diritto di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

2. per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

6. Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

8. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

9. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla provincia con le modalità di cui all'art. 31.

Art. 18.

Catasto consortile

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d'individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.

2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'art. 15, comma 6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 19.

Organi

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:

a) il consiglio dei delegati;

b) la deputazione amministrativa;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto dal consorzio, dei quali tre quarti eletti dai consorziati e un quarto nominati dalla provincia competente tra gli amministratori dei comuni rientranti anche parzialmente nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.

2. La nomina è deliberata dalla provincia su designazione dei comuni, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza dei comuni situati nell'ambito delle eventuali altre province interessate per territorio.

3. Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell'ambito di comunità montane, la provincia nomina almeno un rappresentante per ciascuna comunità montana interessata, designato dalla medesima tra i propri amministratori.

4. La nomina è deliberata e comunicata al consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio comunica alla provincia la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

5. Il consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a seguito della nomina da parte della provincia.

6. Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validità delle sedute del consiglio e per l'adozione delle sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti.

Art. 21.

Elezione dei delegati

1. I consorziati che godono dei diritti civili eleggono i componenti dal consiglio dei delegati al loro interno.

2. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in sezioni elettorali di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Lo statuto del consorzio può prevedere sezioni riservate ai proprietari di immobili iscritti nel catasto urbano, anche differenziate in rapporto alla tipologia delle proprietà.

3. La suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Qualora siano istituite sezioni rurali e urbane, la parità del carico contributivo deve sussistere tra le sezioni della medesima categoria.

4. Ad ogni sezione elettorale competono sei delegati.

5. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione.

7. Lo statuto dal consorzio può prevedere la presentazione, in alternativa o in concorrenza con le liste, di singole candidature. Restano ferme anche per queste ultime le condizioni di cui al comma 6.

8. Lo statuto determina le modalità di elezione nei casi in cui non siano presentate liste ovvero sia presentata una sola lista.

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo appartenente alla medesima lista non eletto ovvero, nel caso di cui all'art. 21, comma 7, dal primo dei candidati non eletti.

3. I delegati nominati dalla provincia decadono dal consiglio anche qualora cessino dalla carica di amministratori dei comuni o delle comunità montane. Alla sostituzione provvede la provincia, su designazione dell'ente interessato.

4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.

5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.

6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 23.

Compiti e funzionamento del consiglio

1. Il consiglio dei delegati:

a) delibera lo statuto del consorzio e le relative modificazioni;

b) nomina il presidente del consorzio, la deputazione amministrativa e il collegio dei revisori dei conti;

c) approva il perimetro di contribuenza ed il piano di classifica degli immobili di cui all'art. 16, comma 3;

d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dalla presente legge e dallo statuto.

Art. 24.

Deputazione amministrativa

1. La deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione amministrativa del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.

2. La deputazione è composta dal presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal consiglio dei delegati.

3. I tre quarti dei membri della deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati, un quarto tra i delegati nominati dalla provincia.

4. La deputazione resta in carica quanto il consiglio che l'ha nominata.

5. La deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

6. Nel caso di cui all'art. 20, comma 5, la deputazione è composta dai soli membri nominati all'interno dei delegati eletti ed è integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della provincia.

7. Fino a tale integrazione, per la validità delle sedute e l'approvazione delle deliberazioni si applica la disposizione dell'art. 20, comma 6.

8. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti la deputazione che cessino dalla carica.

1. Il consiglio dei delegati nomina il presidente del consorzio fra i propri membri.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla provincia fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il consiglio dei delegati.

3. Al membro effettivo nominato dalla provincia è affidata la presidenza del collegio.

4. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità dal consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;

c) verifica, con le modalità stabilite nello statuto, la legittimità degli atti non sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29, presentando eventuali rilievi e osservazioni agli organi consortili;

d) presenta annualmente alla provincia delegata una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lett. *c)*;

e) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta le disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa;

b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili.

3. Lo statuto è deliberato dal consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti.

4. Lo statuto deliberato è trasmesso alla provincia competente che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, lo invia con il proprio parere alla giunta regionale.

5. Lo statuto è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il testo deliberato dal consiglio dei delegati può essere modificato, in sede di approvazione, tenuto conto dal parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalità e l'omogeneità in rapporto agli altri statuti consortili.

6. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 28.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili

1. Le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede dal consorzio medesimo.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

3. Le deliberazioni soggette al controllo diventano esecutive ai sensi dell'art. 29.

Art. 29.

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità e di merito i regolamenti, le deliberazioni di approvazione del perimetro di contribuenza ed i piani di classifica degli immobili.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità i bilanci, le variazioni di bilancio, i conti consuntivi, gli atti di riparto della contribuenza, nonché le concessioni, le licenze e i permessi di cui all'art. 44, comma 2, lett. *c)*.

3. Le deliberazioni sottoposte al controllo sono inviate alla provincia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Il bilancio e il conto consuntivo sono inviati unitamente alla relazione illustrativa del collegio dei revisori dei conti.

4. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, delibera di non aver riscontrato vizi ovvero li annulla con provvedimento motivato. Trascorso tale termine senza che la provincia abbia deliberato, gli atti s'intendono controllati senza rilievi. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiedere chiarimenti o elementi integrativi e ricomincia a decorrere dal ricevimento dei medesimi.

5. Gli atti sottoposti al controllo diventano esecutivi dalla data in cui la provincia delibera di non aver riscontrato vizi ovvero, in mancanza di una deliberazione di annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni.

6. La provincia esercita altresì i poteri sostitutivi per gli atti dei consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile.

7. A tal fine, trascorso il termine senza che il consorzio abbia adottato gli atti, la provincia, d'ufficio o su segnalazione degli interessati, delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.

8. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la provincia nomina un commissario per il compimento dello stesso.

Art. 30.

Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio dei delegati può essere sciolto in caso di:

a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) persistente inattività;
c) gravi irregolarità amministrative e contabili.

2. In tali casi la provincia provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.

3. Qualora il consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero la provincia non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento del consiglio.

4. Contestualmente allo scioglimento la provincia nomina un commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione dal nuovo consiglio.

5. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.

6. Con lo stesso provvedimento viene nominata una consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:

a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 29;
b) l'adozione dello statuto consortile e relative modifiche;
c) la proposta del piano generale di bonifica e dei relativi programmi d'attuazione;
d) l'assunzione di mutui.

Art. 31.

Ricorsi avverso le deliberazioni consortili

1. Contro le deliberazioni dei consorzi non soggette a controllo è ammesso ricorso alla provincia.

2. Il ricorso può essere presentato da qualsiasi consorziato nei trenta giorni successivi dall'avvenuta pubblicazione dell'atto ed è motivato con riferimento al contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.

3. La provincia decide in ordine al ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento dal medesimo, annullando l'atto o rigettando il ricorso con deliberazione motivata. Trascorso tale termine senza che la provicia si sia pronunciata, il ricorso s'intende respinto.

Art. 32.

Consorzi di secondo grado

1. Per la realizzazione e la gestione coordinata di opere di bonifica e di servizi che interessino più consorzi possono essere costituiti consorzi di secondo grado.

2. I consorzi di secondo grado sono persone giuridiche pubbliche.

3. Le finalità dei consorzi di secondo grado, i loro compiti, la composizione degli organi ammmistrativi e le norme di funzionamento sono definiti dai rispettivi statuti. Gli statuti sono predisposti e adottati dai consorzi di bonifica interessati, d'intesa tra loro, e approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Ai consorzi di secondo grado si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla presente legge per i consorzi di bonifica.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE FINANZIARIA

Art. 33.

Programma regionale della bonifica

1. Gli interventi previsti nei piani generali di bonifica sono realizzati sulla base del programma regionale della bonifica approvato dal consiglio regionale.

2. Il programma dispone per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione.

3. Il programma, avendo come riferimento le disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere di bonifica di competenza pubblica, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 4, nonché l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui al comma 2 del medesimo articolo;
b) gli interventi di manutenzione delle opere di bonifica di competenza pubblica a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1;
c) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.

4. Contestualmente all'approvazione del programma, il consiglio regionale ripartisce tra le province competenti i finanziamenti per l'attuazione degli interventi previsti per l'anno in corso.

5. La ripartizione del finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lett. *a)* e lett. *b)*, è effettuata sulla base della spesa prevista a carico della Regione.

6. L'ammontare del contributo regionale per le opere di competenza privata è ripartito in proporzione alla spesa complessiva necessaria per la loro realizzazione, quale risulta dalle proposte presentate dalle province ai sensi dell'art. 34, comma 5 e approvate con il programma regionale di cui al presente articolo.

Art. 34.

Procedura

1. Ciascun consorzio di bonifica elabora una proposta di programma relativa al comprensorio di propria competenza e la trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia competente.

2. La proposta è redatta in conformità con le indicazioni deliberate dalla giunta regionale.

3. La proposta è contestualmente inviata ai comuni, alle comunità montane e alle altre province interessate per territorio.

4. Entro il 31 luglio gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla provincia competente eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.

5. Entro il 30 settembre la provincia, tenuto conto delle osservazioni ricevute, adotta la proposta definitiva di programma e la trasmette, unitamente a tutti gli atti ricevuti, alla giunta regionale.

6. La giunta elabora la proposta di programma relativa a tutto il territorio regionale e la trasmette al consiglio per l'approvazione.

7. Il programma approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 35.

Finanziamento degli interventi di competenza pubblica

1. Il consiglio regionale approva il programma per le nuove opere di bonifica di competenza pubblica e la conseguente ripartizione delle risorse finaziarie, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio e al complesso degli interventi di bonifica da realizzare su tutto il territorio regionale.

2. A tal fine il consiglio regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica nonché degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5.

3. Per l'approvazione e il finanziamento degli interventi di manutenzione di cui all'art. 33, comma 3, lett. *b)*, il consiglio regionale valuta anche i tempi necessari per la realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali, cui gli interventi si riferiscono.

4. I tempi di realizzazione delle opere o dei singoli lotti funzionali sono determinati sulla base delle previsioni dei piani generali di bonifica ed eventualmente aggiornati nelle proposte di cui all'art. 34, comma 5.

Art. 36.

Contributi regionali per gli interventi di competenza privata

1. Per la realizzazione dalle opere di bonifica di competenza privata possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 35 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, nei territori classificati montani e nelle zone classificate depresse o svantaggiate ai sensi della legislazione vigente o dall'ordinamento comunitario, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La concessione di contributi e la determinazione del relativo ammontare sono deliberate dalla provincia competente sulla base dell'ammontare complessivo del finanziamento assegnato dalla Regione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. *c)*.

4. A tal fine la provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma pluriennale nel Bollettino ufficiale della Regione, delibera i criteri per la concessione di contributi nonché per la determinazione del relativo ammontare e detta il termine per la presentazione delle richieste e dei progetti delle opere da parte dei proprietari immobiliari interessati.

Art. 37.

Rendicontazione

1. Le province provvedono alla rendicontazione dei finanziamenti regionali di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni della legge regionale 13 dicembre 1993 n. 92 «Finanziamenti regionali per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione agli Enti locali. Classificazione nei bilanci e rendicontazione nelle spese».

1. La giunta regionale può autorizzare le province competenti ad attuare interventi non previsti nel programma regionale per l'anno in corso, anche se non compresi nei piani generali di bonifica, qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili.

2. L'autorizzazione è rilasciata su motivata richiesta delle province.

3. Per il finanziamento d'interventi urgenti è istituito apposito fondo.

4. Le province provvedono all'attuazione degli interventi con le modalità di cui all'art. 41.

Interventi della giunta regionale

1. La giunta regionale promuove e realizza, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici dei comprensori di bonifica anche in rapporto all'elaborazione dei piani generali di bonifica.

2. A tal fine la giunta regionale delibera e finanzia specifici progetti d'intervento.

1. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione triennale concernente l'attuazione del programma di cui all'art. 33.

2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento; contiene dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni di competenza delle province, nonché tutti gli altri elementi che possano consentire la migliore valutazione dei risultati raggiunti.

TITOLO VI

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E GESTIONE DELLE OPERE

Art. 41.

Realizzazione delle opere di competenza pubblica

1. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica di competenza pubblica comprese nel programma regionale approvato dal consiglio e li trasmettono alla provincia competente entro i termini stabiliti dalla provincia medesima.

2. Qualora i consorzi non provvedano alla redazione dei progetti esecutivi nei termini loro assegnati, la provincia competente, previa diffida, dispone in ordine alla redazione dei medesimi in conformità con la normativa vigente.

3. La provincia approva i progetti esecutivi e dispone contestualmente la concessione al consorzio per la realizzazione delle opere; nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici.

4. L'approvazione dei progetti esecutivi da parte della provincia competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

5. Qualora il consorzio di bonifica non provveda in conformità con le disposizioni della concessione, la provincia competente, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

6. Le opere si intendono compiute e consegnate al consorzio concessionario, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo da parte della provincia competente. Nei casi di cui al comma 5, la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.

7. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 6 si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 42.

Esecuzione delle opere di competenza privata

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, previste nel programma regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche tramite affidamento al consorzio di bonifica competente.

2. La provincia delibera il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati.

3. In caso d'inerzia dei proprietari, la provincia dispone l'intervento sostitutivo del consorzio a spese dei proprietari.

Art. 43.

Proprietà pubblica delle opere

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'art. 41 appartengono al demanio regionale.

2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla giunta regionale.

4. Il consorzio trasmette altresì alla giunta copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.

5. La provincia provvede alla trasmissione alla giunta medesima dell'atto di approvazione del collaudo delle opere.

6. In caso di revoca della concessione di cui all'art. 41, comma 5, agli adempimenti di cui al comma 3 e al comma 4 provvede la provincia.

Art. 44.

Gestione delle opere

1. I consorzi di bonifica provvedono, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate, dalla data del loro compimento.

2. La gestione comprende la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione a carico dei proprietari immobiliari;

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 «Regolamento per l'esecuzione del Testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi»;

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138.

Art. 45.

Concessioni, licenze e permessi

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al regio decreto n. 368/1904, art. 134 ed art. 138, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del Genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche.

2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende respinta.

3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio del Genio civile, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.

4. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

5. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 4 sono comunicati alla giunta regionale.

6. La giunta delibera le direttive cui i consorzi devono attenersi ai fini del rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi. Le direttive sono comunicate anche alle province ai fini del controllo di legittimità di cui all'art. 29.

Art. 46.

Violazioni amministrative

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dal regio decreto n. 368/1904, art. 132, art. 133, art. 134 e art. 136, provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di Guardia giurata.

2. A tal fine gli agenti giurati sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.

3. La provincia competente provvede all'adozione delle ordinanze-ingiunzioni nonché degli altri provvedimenti attinenti il procedimento sanzionatorio.

4. Copia dei verbali di accertamento e contestazione è trasmessa, a cura dell'agente procedente, anche al consorzio di bonifica.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER LA PRIMA ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Capo I

COSTITUZIONE DEI CONSORZI

Art. 47

Modificazioni di consorzi di bonifica già operanti

1. In prima applicazione della presente legge, il consiglio regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione della delimitazione dei comprensori, individua per ciascuno di essi l'ente titolare delle funzioni di cui all'art. 12, comma 2.

2. A tal fine, per i comprensori nei quali è già operante alla data di entrata in vigore della presente legge un consorzio di bonifica, il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni al consorzio medesimo, qualora quest'ultimo presenti i requisiti di cui all'art. 48.

3. Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, il consiglio regionale dispone l'eventuale modificazione del consorzio conseguente alla variazione dell'ambito territoriale di operatività, dettando le modalità per la liquidazione delle attività pregresse concernenti i territori non più appartenenti al comprensorio e per la relativa successione nei rapporti giuridici e amministrativi da parte di altri consorzi di bonifica.

4. I consorzi modificati ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale, provvedono all'elaborazione del nuovo testo statutario e alla relativa trasmissione alla provincia competente. La provincia lo invia con il proprio parere alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.

5. Lo statuto modificato è approvato e pubblicato in conformità all'art. 27, comma 5 e comma 6.

6. Entro i centottanta giorni dall'approvazione dello statuto modificato, i consorzi provvedono all'aggiornamento del catasto consortile, alla determinazione del perimetro di contribuenza ed all'indizione delle elezioni consortili nell'ambito dell'intero comprensorio nonché agli altri adempimenti prescritti dalla presente legge per la costituzione del consiglio dei delegati.

Art. 48.

Requisiti

1. I consorzi già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, ai sensi dell'art. 47, quando le proprietà immobiliari consorziate interessano almeno un decimo dell'estensione complessiva del comprensorio di nuova delimitazione.

2. Qualora nello stesso comprensorio siano operanti due o più consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'art. 47 sono attribuite al consorzio che presenta, nel comprensorio, la maggiore estensione delle proprietà immobiliari consorziate.

3. Qualora la condizione di cui al comma 1 non sussista in rapporto alle proprietà immobiliari già consorziate alla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio può promuovere, ai fini di cui all'art. 47, l'adesione di altre proprietà immobiliari situate nel comprensorio.

4. Le adesioni di cui al comma 3 sono comunicate alla giunta regionale da parte dei consorzi interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delimitazione dei comprensori.

Art. 49.

Proroga degli organi

1. Gli organi dei consorzi di bonifica, già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge e modificati ai sensi dell'art. 47, sono prorogati fino all'insediamento del consiglio dei delegati eletto ai sensi dell'articolo medesimo, comma 5.

2. È comunque fatta salva la sostituzione dei singoli membri che cessino dalla carica prima dell'insediamento del nuovo consiglio.

1. Fuori dei casi di cui all'art. 47 e salva la diversa disciplina prevista, per i comprensori interregionali dalle intese di cui all'art. 7, comma 2 i consorzi di bonifica già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi.

2. La soppressione è deliberata dal consiglio regionale, che detta le disposizioni per la liquidazione dell'ente nonché per la successione da parte di altri consorzi di bonifica.

Art. 51.

Istituzione dei nuovi consorzi su iniziativa degli interessati

1. Nei comprensori di bonifica nei quali le funzioni di cui all'art. 12 non sono attribuite a consorzi già operanti, possono essere istituiti nuovi consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi.

2. La giunta regionale delibera il termine e le modalità per la presentazione delle proposte d'istituzione nonché le altre disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. La deliberazione della giunta regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle province competenti.

4. La proposta deve essere presentata da almeno un decimo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio ovvero dai proprietari degli immobili che interessino almeno un decimo dell'estensione complessiva del medesimo.

5. La proposta deve essere corredata con lo schema preliminare di statuto nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del consiglio dei delegati.

6. La proposta di istituzione è presentata alla provincia competente che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge e con la deliberazione di cui al comma 2, la invia alla giunta regionale per la successiva trasmissione al consiglio regionale.

7. Il consiglio regionale delibera l'istituzione del consorzio nonché le relative disposizioni di attuazione. Il consiglio può apportare allo statuto proposto modificazioni per garantirne la legittimità e la funzionalità.

8. L'organo provvisorio, entro centottanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 7, provvede agli adempimenti di cui all'art. 47, comma 6.

Istituzione d'ufficio

1. Fuori dei casi di cui all'art. 47, all'art. 51 e salvo quanto previsto all'art. 53, l'istituzione dei consorzi di bonifica è deliberata d'ufficio dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare, la provincia competente nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio, incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del consiglio dei delegati.

3. La commissione è composta da sette membri dei quali:

a) uno nominato dalla provincia con funzioni di presidente;

b) due designati dal due comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;

c) tre designati dalle Associazioni agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;

d) uno designato dall'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e di miglioramenti fondiari.

4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio e lo trasmette alla provincia che lo invia, con il proprio parere, alla giunta regionale nei trenta giorni successivi.

5. Lo statuto è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Il consiglio regionale può apportare modificazioni allo statuto elaborato dalla commissione, tenuto conto del parere espresso dalla provincia e comunque per assicurarne la funzionalità.

6. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto, la commissione provvede agli adempimenti di cui all'art. 51, comma 8.

Art. 53.

Attribuzione alle comunità montane delle funzioni consortili

1. Nei comprensori di bonifica nei quali non sia stato costituito un consorzio su iniziativa degli interessati, le funzioni di cui all'art. 12 sono esercitate, nei casi di cui al comma 2, dalle comunità montane competenti per territorio.

2. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio regionale qualora il comprensorio di bonifica ricada nel territorio della comunità montana:

a) per intero;

b) per una parte non inferiore al 70 per cento.

3. Nei casi di cui al comma 2, lett. *b)*, la comunità montana esercita le funzioni di cui al presente articolo nell'ambito dell'intero comprensorio.

4. Qualora il comprensorio ricada nell'ambito territoriale di due o più comunità montane e non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al comma 2, lettera *b)*, le comunità montane interessate possono stipulare apposite convenzioni per l'esercizio in comune delle funzioni del consorzio, fermo restando la sussistenza della condizione medesima in rapporto all'ambito territoriale complessivo delle comunità montane convenzionate.

5. Nei casi di cui al comma 4 il consiglio regionale delibera l'attribuzione delle funzioni alla comunità montana individuata a tal fine dalla convenzione.

6. Salvo quanto previsto in materia di controllo dall'art. 29, dall'art. 30 e dall'art. 31, le comunità montane esercitano le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo con le modalità stabilite per i consorzi di bonifica, in quanto compatibili con il rispettivo ordinamento.

7. Le comunità montane, entro tre mesi dalla deliberazione del consiglio regionale con la quale vengono loro attribuite le funzioni consortili, predispongono e trasmettono alla giunta regionale un regolamento che disciplina l'esercizio delle funzioni medesime. In particolare il regolamento prevede:

a) l'istituzione di capitoli speciali di entrata e di spesa per l'attività di bonifica;

b) i criteri per la determinazione della spesa di gestione delle funzioni da porre a carico delle proprietà immobiliari beneficiarie della bonifica;

c) le forme di partecipazione da parte dei proprietari degli immobili del comprensorio, che deve riguardare gli atti fondamentali concernenti la bonifica e in particolare il piano di classifica degli immobili.

8. Il regolamento è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

9. Qualora la comunità montana non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione del regolamento ovvero quest'ultimo non venga approvato, l'attribuzione delle funzioni è revocata e il consiglio regionale provvede all'istituzione di un consorzio di bonifica ai sensi dell'art. 52.

Capo II

RICOGNIZIONE DELLE OPERE

Art. 54.

Opere pubbliche regionali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica realizzate dalla Regione e già completate anche per lotti funzionali.

2. La ricognizione è approvata con deliberazione della giunta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Per ciascuna opera è indicato l'ente cui è stata consegnata e la data dell'avvenuta consegna.

4. Qualora l'opera non risulti ancora consegnata all'ente cui compete la gestione in base alla normativa vigente, la giunta regionale provvede, nella medesima deliberazione, alla sua individuazione.

5. Per le opere di cui al comma 4, la deliberazione di ricognizone sostituisce la dichiarazione di compimento e l'opera si intende, a tutti gli effetti, consegnata all'ente individuato, dalla data della pubblicazione della deliberazione medesima.

6. La ricognizione comprende anche le opere che presentano i requisiti di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

7. Qualora alla data della ricognizione non siano state ancora avviate le procedure per la classificazione delle opere di cui al comma 6, la giunta regionale promuove l'avvio delle procedure medesime.

8. Per assicurare la manutenzione delle opere di cui al comma 6 fino alla definizione del procedimento di classificazione e alla loro consegna all'ente competente per la gestione, il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, un piano straordinario di manutenzione.

Art. 55.

Altre opere pubbliche

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede altresì ad individuare, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, le opere pubbliche di bonifica che presentano le caratteristiche di opere idrauliche, gli acquedotti e le strade, già completate alla data del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici».

2. La deliberazione d'individuazione delle opere sostituisce ove non effettuata, la dichiarazione di compimento delle medesime. La loro classificazione e l'individuazione dell'ente consegnatario è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

3. La manutenzione delle opere, fino alla definizione del procedimento di classificazione, è assicurata con il piano di cui all'art. 54, comma 8.

4. Tutte le opere di bonifica realizzate anteriormente alla data di cui al comma 1 e non comprese nella deliberazione della giunta regionale, s'intendono completate e consegnate, a tutti gli effetti di legge, al consorzio di bonifica competente per territorio.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 56.

Realizzazione degli interventi

1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'art. 8 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, l'attività pubblica di bonifica è realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Ai fini della predisposizione del programma, le province trasmettono alla giunta regionale, entro il 30 settembre, una proposta motivata con l'indicazione degli interventi da realizzare nei comprensori di competenza, la relativa priorità, la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali nonché l'eventuale percentuale a carico dei proprietari immobiliari interessati ai sensi dell'art. 3.

3. Per i comprensori nei quali le funzioni di consorzio di bonifica sono già state attribuite all'ente competente, la proposta è elaborata con le procedure di cui all'art. 34.

Art. 57.

Funzionamento dei consorzi

1. Fino all'individuazione da parte del consiglio regionale degli enti competenti ad esercitare le funzioni di consorzio di bonifica, i consorzi già istituiti all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare nei territori di loro competenza, in conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83 «Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario - Delega delle funzioni agli enti locali», titolo II.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle comunità montane che esercitano le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge n. 83/1977, art. 28, comma 2.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 58.

Canali demaniali d'irrigazione

1. Le funzioni amministrative concernenti i canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione Toscana ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofloro frutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani», art. 12, sono esercitate dalle province competenti per il comprensorio di bonifica in cui ciascun canale ricade.

2. Le province provvedono alla gestione dei canali, di norma, tramite concessione al consorzio di bonifica competente per territorio.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province provvedono alla ricognizione dei canali, formulando eventuali proposte per l'utilizzazione dei medesimi.

4. La ricognizione e le proposte sono trasmesse alla giunta regionale, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 59.

Soppressione dei consorzi idraulici di difesa e di scolo

1. I consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria sono soppressi e nelle relative funzioni succedono i consorzi di bonifica competenti per territorio. I consorzi di bonifica succedono altresì ai consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 «Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria».

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera la soppressione, individua il consorzio di bonifica competente a succedere nelle funzioni e detta le disposizioni per la successione.

3. Qualora il consorzio idraulico ricada nell'ambito di più comprensori, la deliberazione del consiglio regionale stabilisce altresì i criteri per il riparto del patrimonio e dei rapporti giuridici tra i consorzi di bonifica interessati.

Art. 60.

Opere idrauliche, acquedotti e strade

1. Il compimento, la consegna, la manutenzione e la proprietà delle opere idrauliche, delle strade e degli acquedotti, anche se realizzate ai sensi della presente legge, sono regolati dalle disposizioni vigenti che disciplinano tali opere.

Art. 61.

Norme finanziarie

1. Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge ed individuati all'art. 33, all'art. 38, all'art. 39, all'art. 54 e all'art. 56 si fa fronte, per l'esercizio 1995, con i fondi allocati nel bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Per l'anno 1994 restano salve le procedure di spesa previste all'art. 32 della legge regionale n. 83/1977.

1. È abrogata la legge regionale n. 83/1977 e successive modificazioni, salvo:

a) l'art. 3 e l'art. 25, fino alla data della deliberazione di cui all'art. 11, comma 4;

b) l'art. 28, comma 2, fino alla data d'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica o di attribuzione delle relative funzioni all'ente competente ai sensi della presente legge;

c) le disposizioni del titolo II fino alla individuazione degli enti competenti ad esercitare le funzioni dei consorzi di bonifica nei comprensori delimitati ai sensi della presente legge;

d) l'art. 32 e l'art. 40 fino al 31 dicembre 1994.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1994.

94R0506

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 35.

Interventi per favorire il risanamento e la ripresa produttiva del Consorzio conserve alimentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 36 del 25 maggio 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per favorire la ristrutturazione dello stabilimento per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli situato in Albinia, comune di Orbetello, la Regione concede al Consorzio conserve alimentari Maremma S.r.l. (CON.A.M.):

a) una garanzia fidejussoria dell'importo di L. 3.000.000.000 per l'acquisizione delle necessità finanziarie integrative rispetto a quelle concesse come contributo in conto capitale dal Reg. CEE n. 2052/88;

b) una proroga dal 1° marzo 1992 al 1° marzo 1996 dell'inizio del pagamento delle rate dovute alla Regione ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 18 del 14 gennaio 1986 e della convenzione n. 3404 del 28 maggio 1986. Le nuove scadenze delle rate, comprensive degli interessi calcolati ai tassi legali di volta in volta in vigore, vengono stabilite al 1° marzo di ogni biennio a partire dal 1996, fino al 2000.

Art. 2.

1. Alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma *a)*, provvede la giunta regionale con proprio atto alle seguenti condizioni:

a) presentazione dell'atto condizionato del mutuo o dei mutui di importo non inferiore a L. 9.000.000.000;

b) concessione da parte del Consorzio cooperative Conservitalia di cui il Consorzio conserve alimentari Maremma S.r.l. (CON.A.M.) è socio, di una fidejussione di importo non inferiore a L. 1.500.000.000 a parziale garanzia dei mutui di cui al punto *a)*.

Art. 3.

1. Agli effetti della presente legge sono apportate le seguenti variazioni agli stati di previsione di competenza e di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.

94R0507

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 36.

Commissione di disciplina: modifiche dell'art. 121 e dell'art. 123 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 36 del 25 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 121 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi sessanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto».

Art. 2.

Il comma 7 dell'art. 123 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Ai componenti della commissione che non siano dipendenti regionali spetta un'indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per i componenti dell'organo di controllo dell'art. 12, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31. Al presidente è inoltre corrisposta un'ulteriore indennità di carica mensile pari a L. 500.000».

Art. 3.

Alla maggiore spesa di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione delle nuove indennità di cui al precedente art. 2, si fa fronte, per l'anno 1994, con i fondi di cui al cap. 00720 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.

94R0508

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 37.

Disposizioni sulla partecipazione della regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 36 del 25 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della regione Toscana alla elaborazione della normativa dell'Unione europea, nonché le procedure per l'adempimento degli obblighi conseguenti l'emanazione degli atti comunitari, anche al fine di rendere più attiva l'informazione e la partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA ELABORAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE

Art. 2.
Competenze del consiglio regionale

1. Gli atti di indirizzo, di programmazione, i piani, i programmi regionali e gli atti di valutazione, ivi compresi i pareri, i giudizi e gli orientamenti richiesti dallo Stato o dagli Organi comunitari ovvero a questi indirizzati, concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, rientrano nella competenza del consiglio regionale a norma dell'art. 21 dello Statuto.

2. In particolare, il consiglio regionale può esprimere con propria deliberazione al Governo, anche su proposta della giunta regionale, sentite ove necessario anche le categorie interessate, le osservazioni di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sui progetti di regolamenti, di raccomandazioni e di direttive dell'Unione europea.

3. Il consiglio regionale, nell'ambito della conferenza regionale di programmazione di cui all'art. 16 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, esamina le problematiche inerenti le attività comunitarie ed i loro riflessi nell'ordinamento regionale, nelle iniziative e nei programmi regionali di carattere economico e sociale, anche al fine di definire possibili intese utili per l'inserimento negli archivi dei programmi, di cui all'art. 18 della legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26.

Art. 3.
Relazione annuale al consiglio regionale

1. La giunta regionale, unitamente al Programma regionale di Sviluppo, presenta al consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione al processo comunitario nella quale, in relazione al periodo considerato, sono esposti, tra l'altro:

a) i contenuti della partecipazione della regione Toscana alla conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ed al comitato delle regioni di cui agli artt. 198 A, 198 B e 198 C del trattato sull'Unione europea;

b) le valutazioni della giunta regionale sulle diverse politiche comunitarie o su atti normativi riguardanti le stesse materie;

c) lo stato organico e dettagliato dell'attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

d) la verifica della conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie, nonché le eventuali proposte di misure normative e/o amministrative.

2. Le conseguenti valutazioni del consiglio regionale sono adottate con la risoluzione che approva il P.R.S.

TITOLO III

ATTUAZIONE REGIONALE DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 4.

Contenuto

La presente legge disciplina procedure e modalità relative a:

a) interventi normativi ed amministrativi regionali, attuativi di direttive e di altri atti comunitari non immediatamente applicabili;

b) atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti e di altri atti comunitari aventi immediata applicabilità;

c) attività tese a promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle imprese e di altri soggetti privati nella conoscenza e nell'uso degli strumenti atti a favorire il processo comunitario.

Art. 5.

Attuazione legislativa di direttive ed altri atti comunitari non immediatamente applicabili

1. L'attuazione delle direttive ed altri atti dell'Unione europea non immediatamente applicabili, afferenti a materie di competenza concorrente della Regione, si realizza ai sensi dell'art. 9, secondo comma della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Art. 6.

amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari

1. Gli atti amministrativi regionali relativi ad interventi sostenuti da finanziamenti comunitari sono predisposti dalla giunta regionale in termini utili rispetto alle scadenze contenute nell'atto comunitario di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio le proposte di piani, programmi ed altri interventi regionali necessari allo svolgimento delle attività di partenariato con lo Stato e l'Unione europea.

3. Gli atti di cui al comma precedente individuano, in particolare:

a) le categorie dei destinatari;

b) i criteri e le modalità di attuazione dei piani e programmi, nonché gli indicatori dei parametri di riparto delle risorse;

c) la normativa di riferimento nazionale e regionale;

d) la struttura ed il personale regionale responsabili dei procedimenti.

4. Il consiglio regionale approva, mediante apposita risoluzione, le proposte di cui al presente articolo. La giunta regionale svolge l'attività di partenariato sulla base della predetta risoluzione.

5. Gli atti di cui al 4° comma sono trasmessi dalla giunta regionale alle competenti autorità per il successivo inoltro all'Unione europea.

6. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato sono tempestivamente comunicati al consiglio regionale ed attuati dalla giunta, previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Gli adeguamenti e le rimodulazioni, nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione. Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi sono approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.

7. Gli atti di cui al presente articolo non sono soggetti alla procedura di notificazione dei regimi di aiuto di cui agli artt. 12 e 13.

Art. 7.

Altri atti amministrativi regionali attuativi di regolamenti ed altri atti comunitari aventi immediata applicabilità

1. Gli atti amministrativi regionali, diversi da quelli dell'art. 6, necessari per assicurare l'attuazione dei regolamenti comunitari e di altri atti aventi immediata applicabilità, sono tempestivamente predisposti dalla giunta regionale e trasmessi al consiglio per la successiva approvazione.

Art. 8.

Attuazione di raccomandazioni o direttive comunitarie relative a materie non disciplinate o coperte da riserva di legge

1. Qualora la raccomandazione o la direttiva non riguardino materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge, la relativa attuazione è effettuata, entro i termini ivi previsti, mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza del consiglio regionale.

TITOLO IV

COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE. RAPPORTI CONSIGLIO-GIUNTA REGIONALE.

Art. 9.

Iniziative regionali tese a promuovere l'informazione e la conoscenza delle materie comunitarie

1. Al fine di assicurare un'organica informazione e di migliorare la conoscenza delle materie oggetto delle politiche comunitarie, nonché delle attività ad esse collegate, è predisposto un apposito sistema di informazione regionale per i cittadini, gli Enti pubblici, le imprese ed i soggetti privati presso le strutture pubbliche esistenti. Tale sistema è collegato in rete con i servizi interessati della Regione.

2. La giunta regionale predispone il piano dei servizi di cui al comma 1 individuando strutture, sedi e modalità operative, e provvede alla sua attuazione anche attraverso la stipula di appositi atti convenzionali con soggetti pubblici e/o privati.

Art. 10.

Rapporti consiglio-giunta regionale

1. Il consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della giunta regionale in materia comunitaria, attraverso atti di contenuto specifico o generale, anche su proposta della giunta stessa.

2. Il Programma regionale di Sviluppo contiene uno specifico quadro di riferimento in cui è esplicitato il rapporto di attività relativo agli interventi comunitari attuati negli anni precedenti, ai sensi dell'art. 4 comma n. 3 della legge regionale del 9 giugno 1992, n. 26. Tale rapporto, in particolare, indica:

a) lo stato di avanzamento della spesa;

b) gli atti amministrativi deliberati;

c) il soddisfacimento o meno degli impegni assunti dai soggetti interessati agli interventi;

d) gli indicatori fisici.

Art. 11.

Sessione comunitaria della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, la sessione comunitaria della giunta regionale al fine di controllare e verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti.

Art. 12.

Principi per l'attuazione dell'art. 93 del trattato dell'Unione europea

1. Le proposte di legge regionale e le proposte di atti amministrativi consiliari a carattere programmatorio, indipendentemente dall'esistenza di specifici contributi comunitari, diretti ad istituire o modificare regimi di aiuto, immediatamente dopo la loro formale presentazione al consiglio regionale sono notificate, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, allo Stato per il successivo inoltro alla commissione dell'Unione europea.

Art. 13.

Procedure di esame - Adeguamento regolamento interno del consiglio regionale

1. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure speciali di esame in commissione ed in aula degli atti di cui alla presente legge prevedendo, altresì, termini congrui per l'eventuale esame di osservazioni da parte delle Autorità comunitarie.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio i provvedimenti per l'adeguamento della legislazione regionale esistente.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone un primo piano dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 9.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.

94R0509

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 38.

Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 36 del 25 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 aggiungere il seguente articolo 12:

Art. 12.

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1994, l'iscrizione agli albi provinciali degli iinprenditori già iscritti all'albo di cui alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67 può essere disposta dalla provincia, sulla base della presentazione della domanda di cui all'art. 3, corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Tale disposizione non si applica alle domande per l'iscrizione nella sottosezione di cui all'art. 1, lett. b, qualora l'accertamento del possesso dei requisiti presupponga l'espletamento dell'esame orale previsto dal primo comma dell'art. 9.

3. Entro sei mesi dall'iscrizione la provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso con provvedimento motivato, la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 maggio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 12 aprile 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 7 maggio 1994.

94R0510

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 18.

Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lettera *q)*, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione alle norme di cui all'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), che hanno trasferito alla Valle d'Aosta le funzioni amministrative esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela del paesaggio, sono delegate ai Comuni della Valle d'Aosta le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Delega di funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), per gli interventi e con i limiti indicati all'art. 3, sono delegate ai Comuni, nelle aree soggette alla legge n. 1497/1939, ai sensi dell'art. 1 della legge medesima e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Ai Comuni sono delegate, per gli interventi di cui all'art. 3, le funzioni amministrative riguardanti:

a) il parere vincolante di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 14, comma quarto, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e dell'art. 8, comma primo, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);

b) l'autorizzazione degli interventi nelle aree di interesse paesistico inserite negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge regionale n. 56/1983;

c) il nullaosta per l'impiego del manto di copertura dei tetti con materiale diverso dalle lose di pietra ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni).

Art. 3.

Interventi per i quali opera la delega

1. I Comuni, seguendo gli indirizzi di cui al regolamento previsto nell'art. 12, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni, nullaosta o pareri di cui all'art. 2, nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione delle recinzioni;

b) ripristino e sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti sugli elementi strutturali e di pregio architettonico, nonché ristrutturazioni purché non consistano in interventi sostitutivi e/o ablativi;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di bomboloni per il gas liquido esternamente alle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali;

g) varianti a progetti riguardanti edifici realizzati dopo il 1945 già autorizzate dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, che non riguardino il sedime e le sistemazioni esterne, non comportino aumenti del volume, della superficie coperta e dell'altezza massima e non alterino eventuali impianti regolari delle aperture esterne;

h) varianti ai progetti relative agli interventi di cui alla lettera *c)* autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali;

i) installazione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee;

l) costruzione di volumi pertinenziali nelle zone A, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali vigenti, purché ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuativi;

m) costruzione di strutture sussidiarie alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali coerenti con quelli definiti nel regolamento di cui all'art. 12 e risultino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti;

n) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici costruiti posteriormente al 1945, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 12;

o) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui alle lettere *a), b), d), e), f), i), l), m), n).*

Art. 4.

Interventi per i quali non è richiesta autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorizia che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dagli uffici regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie e risultino coerenti con i criteri e i limiti definiti nel regolamento;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici preesistenti compresi in zone A per cui siano stati redatti piani o norme attuative ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 14/1978 laddove tali piani siano vigenti e siano stati preventivamente concordati con la Soprintendenza.

Art. 5.

Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo

1. Il vincolo paesaggistico disposto dall'art. 82, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dal decreto-legge n. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431/1985, non si applica nelle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, nelle altre zone insediative, quali individuate e delimitate nei piani regolatori generali comunali, fatta eccezione per i beni di cui all'art. 1, n. 2, della legge n. 1497/1939, che fossero ubicati nelle zone medesime.

Art. 6.

Riserva di competenze

1. È riservata alla competenza della Soprintendenza regionale per i beni culturali ed ambientali l'autorizzazione per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ai sensi degli articoli 1, 2, 5, 11 e 13 della legge stessa, dell'art. 5, commi primo e secondo, e dell'art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 56/1983, e i beni di cui all'art. 1, n. 2, della legge n. 1497/1939, nonché per gli interventi non indicati all'art. 3 della presente legge, riguardanti gli altri immobili assoggettati alla legge n. 1497/1939, come estesa dalla legge n. 431/1985.

2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni afferenti all'applicazione dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della legge n. 1497/1939, e successive modificazioni, relativamente agli interventi di cui all'art. 3 che fossero eseguiti senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o che risultassero difformi da essi.

Art. 7.

Commissione edilizia comunale

1. La composizione della Commissione edilizia comunale, quale stabilita dal regolamento edilizio comunale o dalle nomne di attuazione del piano regolatore generale comunale, è integrata con un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione edilizia comunale nelle quali siano esaminate domande relative a interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2, è necessaria la presenza dell'esperto di cui al comma 1, il cui parere sarà riportato a verbale.

Art. 8.

Adempimenti dei Comuni

1. I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione consiliare provvedono a nominare in seno alla Commissione edilizia comunale un esperto in materia di tutela del paesaggio.

2. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale come integrata ai sensi del comma 1, emette il provvedimento autorizzativo o negativo relativo agli interventi di cui all'art. 3 nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Tale provvedimento, debitamente motivato, viene notificato al richiedente in calce alla trasmissione del parere della Commissione edilizia comunale, e viene integralmente trascritto nella concessione edilizia.

3. Il Comune invia immediatamente copia del provvedimento autorizzativo, corredata dai relativi elaborati, all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali. Inoltre esso invia bimestralmente copia dei provvedimenti di cui sopra al Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 38 della legge n. 196/1978.

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 82, commi nono, decimo, undicesimo e tredicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge n. 312/1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431/1985.

Art. 9.

Controllo e partecipazione

1. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali, o suo delegato, può partecipare alle riunioni della Commissione edilizia comunale, nelle quali siano esaminate domande ai sensi della presente legge; a tale fine, la convocazione della Commissione sarà contestualmente inviata al Soprintendente medesimo avendo cura di indicare se esistano o meno progetti rilevanti ai fini della tutela paesistica.

3. La Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali informa periodicamente i Comuni in ordine all'evoluzione delle problematiche attinenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 10.

Poteri sostitutivi

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 1, alla nomina dell'esperto in materia di tutela del paesaggio in seno alla Commissione edilizia comunale provvede, con decreto, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, il Presidente della Giunta regionale.

2. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 8, comma 2, gli interessati possono chiedere, ai sensi della legge n. 1497/1939, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere all'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta accompagnata dal relativo progetto.

3. L'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione, può annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione, il nullaosta o il parere comunale di cui all'art. 2, comma 2, per ragioni di legittimità o di difformità dalle direttive regionali.

Art. 11.

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 15, comma primo, della legge regionale n. 14/1978, e successive modificazioni, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'art. 3, in quanto soggetti all'autorizzazione, al nullaosta o al parere comunale ai sensi dell'art. 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, e delle relative procedure, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione, il nullaosta o il parere di cui all'art. 2 o in difformità da esso, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'applicazione, ove del caso, dell'indennità prevista dall'art. 15, comma primo, della legge n. 1497/1939.

Art. 12.

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva un regolamento, concernente, in particolare:

a) le tipologie, i limiti dimensionali o i criteri cui devono uniformarsi i progetti per gli interventi di cui all'art. 3, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 2;

b) le modalità per l'istruttoria delle domande e dei relativi progetti;

c) le modalità per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali e all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, di cui all'art. 8, comma 2;

d) la definizione del concetto di cimitero di interesse storico-culturale;

e) le modalità per l'assegnazione ai Comuni delle domande di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 13.

Norme finali

1. Le domande di autorizzazione, di nullaosta o di parere relative agli interventi di cui all'art. 3 pervenute all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima della data di entrata in vigore della presente legge, che, alla data medesima, risultassero inevase, sono immediatamente assegnate ai Comuni competenti per territorio a cura dell'Assessorato medesimo, che ne dà contestuale notizia ai richiedenti.

2. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 8, comma 2, decorre dalla data in cui i Comuni ricevono dalla Regione i relativi fascicoli.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 maggio 1994

94R0540

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 19.

Norme in materia di assistenza economica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, la Regione attraverso il sistema dei servizi socio-assistenziali previene e rimuove le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro.

2. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che risultino sprovvisti di reddito o che comunque non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (minimo vitale).

3. La Regione interviene, altresì, mediante contributi di assistenza economica, allorquando si verifichino situazioni straordinarie e occasionali di grave bisogno che non possono essere affrontate e risolte direttamente dagli interessati con le risorse finanziarie a loro disposizione.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi di cui all'art. 1 sono:

a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nei comuni della Valle d'Aosta;

b) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla Regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641);

c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Valle d'Aosta, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 3.

Contributi integrativi al minimo vitale

1. Le prestazioni tese a garantire il minimo vitale sono attribuite ai singoli ed ai nuclei familiari sprovvisti di reddito o che posseggono un reddito annuo lordo onnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell'allegato A alla presente legge, che sono rivalutabili annualmente con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore all'indice ISTAT e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito di cui al comma 1 è dato dalla somma di tutte le entrate, a qualunque titolo, nonché dalla valutazione in termini monetari, fissata annualmente dalla Giunta regionale, di altri servizi sociali di cui eventualmente gode il singolo o il nucleo familiare.

3. L'ammontare del contributo è dato dalla differenza tra il minimo vitale di cui al comma 1 ed il reddito annuo lordo del singolo o del nucleo familiare.

4. I contributi integrativi al minimo vitale sono concessi per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico. Vengono automaticamente sospesi nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

5. L'importo del minimo vitale di cui alla presente legge costituisce la base per il calcolo delle provvidenze economiche erogate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS).

Art. 4.

Esclusioni

1. Gli interventi di cui all'art. 3 non sono concessi:

a) ai singoli o ai nuclei familiari aventi un reddito annuo lordo pari o superiore al minimo vitale;

b) ai singoli o ai nuclei familiari per i quali esistono persone tenute agli alimenti in grado di provvedere ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile;

c) ai singoli o nuclei familiari ospiti presso case di riposo o micro-comunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili).

1. Gli interventi di assistenza economica a carattere straordinario sono assicurati ai singoli ed ai nuclei familiari in obbiettivo stato di bisogno straordinario e occasionale che posseggono un reddito annuo lordo anche superiore al minimo vitale.

2. Lo stato di bisogno di cui al comma 1 deve essere certificato mediante documentazione attestante la situazione economica nonché relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psico-fisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei destinatari dell'intervento.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'Economo regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento regionale 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, su autorizzazione dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale.

4. L'ammontare del contributo da erogare, al singolo o al nucleo familiare, potrà essere superiore a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 6 novembre 1991, n. 63 (Aggiornamento dei limiti di spesa di competenza della Giunta regionale in materia di concessione di contributi facoltativi e straordinari e di lavori pubblici).

Art. 6.

Procedure

1. L'istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata, su apposito modulo, dal richiedente, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale.

2. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato attestante la situazione di famiglia;

b) dichiarazione attestante il reddito familiare di cui all'art. 3, comma 1, contenente l'indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare, comprese quelle non assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) relazione del servizio sociale regionale di cui all'art. 5, comma 2.

3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi.

4. La commissione di cui al comma 3 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge.

5. I contributi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza; nel caso in cui il provvedimento si discosti dal parere della commissione di cui al comma 3 esso deve indicarne le motivazioni.

Art. 7.

Contributi per prestazioni sanitarie

1. I contributi per prestazioni sanitarie sono concessi, nel limite massimo dell'ottanta per cento delle spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del richiedente, solo per casi di estrema gravità ed eccezionalità con esclusione di trattamenti non riconosciuti scientificamente.

2. La Giunta regionale è autorizzata all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 anche in misura superiore a quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 63/1991.

3. Le istanze presentate sono sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 6, comma 3, integrata da due sanitari di livello apicale di cui uno specialista nella patologia interessata, che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione del contributo; in caso di parere favorevole la commissione indica, sulla base delle condizioni economiche dell'interessato, l'entità del contributo da assegnare.

4. Le prestazioni per le quali è prevista erogazione a qualunque titolo dal Servizio sanitario regionale sono escluse dalla previsione del presente articolo.

5. Per le procedure di ammissione al contributo si applica l'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono abrogati.

2. La legge regionale 13 dicembre 1984, n. 64 (Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, riguardante interventi assistenziali ai minori) è abrogata.

Art. 9.

Norme transitorie

1. I contributi straordinari, di cui agli articoli 5 e 7, sono concessi anche alle persone che hanno presentato richiesta agli uffici competenti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Determinazione e copertura degli oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1994, in L. 2.000.000.000 e, a titolo indicativo per gli anni 1995 e 1996, in annue L. 2.000.000.000.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo:

a) per L. 100.000.000 dello stanziamento già iscritto al capitolo 61180 del bilancio di previsione della Regione per il 1994;

b) per L. 1.900.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Contributi a privati per spese mediche per integrazione al reddito minimo - E.1.1.).

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue L. 2.000.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sul capitolo 61180, che assume la nuova denominazione «Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario», della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci.

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 maggio 1994

94R0541

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 20.

Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta assume e promuove le iniziative necessarie per garantire che i veicoli trasportanti merci su strada circolino e transitino, nel territorio regionale, nel rispetto della salute e della sicurezza della popolazione, nonché della tutela dell'ambiente naturale.

Art. 2.

Comitato di controllo del trasporto merci su strada

1. È istituito, con sede presso il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, un Comitato permanente di controllo del trasporto merci su strada, con il compito di coordinare le iniziative per contenere e ridurre le conseguenze negative di un troppo intenso traffico da merci su strada attraverso la Valle d'Aosta.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente;

b) l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti, con funzioni anche di vice presidente;

c) il responsabile del Compartimento della Valle d'Aosta dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

d) i direttori di esercizio della Società italiana del traforo del Monte Bianco, della Società italiana del traforo del Gran San Bernardo, della Società raccordo autostradale valdostana, della Società autostrade valdostane;

e) il Comandante della Polizia stradale in Valle d'Aosta;

f) il Comandante della Guardia di finanza in Valle d'Aosta;

g) due rappresentanti designati dalle associazioni e dai comitati operanti in Valle d'Aosta per la tutela dei cittadini dagli effetti del traffico di merci su strada;

h) il dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti;

i) il responsabile dell'Ufficio regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

l) il Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Aosta.

3. Le associazioni ed i comitati che intendono concorrere alla designazione dei due rappresentanti di cui al comma 2, lettera *g)*, devono far domanda all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente e della riunione è redatto un verbale a cura del dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 3.

Strumenti di controllo

1. La Regione provvede ad istituire, in accordo con la Polizia stradale, nei valichi e in altre sedi di sosta o di passaggio, posti fissi e dispositivi mobili per il controllo dei gas di scarico delle emissioni inquinanti e dei rumori.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con società competenti per il rilevamento di dati quali la velocità, il peso e la categoria dei veicoli trasportanti merci in transito attraverso la Valle d'Aosta.

3. Il servizio dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti della comunicazione e dei trasporti, in collaborazione con gli organi della Polizia stradale, cura la raccolta sistematica dei dati ottenuti a seguito dei controlli, nonché delle eventuali infrazioni.

Art. 4.

Rilevamento di dati

1. Le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, le società che gestiscono tronchi autostradali in Valle d'Aosta e l'ANAS trasmettono mensilmente al Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti i dati in loro possesso sui transiti di veicoli merci, nonché tutte le notizie in merito a rilevamenti sull'inquinamento atmosferico e sulla rumorosità, rilevati nelle infrastrutture affidate alla loro gestione.

Art. 5.

Politiche tariffarie

1. La Regione Valle d'Aosta esamina con le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo ed i tronchi autostradali scelte di politiche tariffarie atte a contenere e ridurre i livelli di transito attraverso la Valle d'Aosta di veicoli merci e sollecita gli organismi competenti in materia di tariffe autostradali e di traforo ad assumere decisioni coerenti con i principi della presente legge.

Art. 6.

Provvedimenti di emergenza

1. Nei casi in cui il transito attraverso la Valle d'Aosta dei veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza e intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica, di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della Giunta regionale, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica può assumere, con proprio decreto, provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci ad integrazione delle limitazioni già definite dal calendario annuale dei divieti approvato all'inizio di ogni anno in conformità alle direttive del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

Informazione

1. Nei confronti degli autotrasportatori nazionali e internazionali di merci che utilizzano l'itinerario valdostano la Regione dispone l'attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione ai fini della prevenzione e della sicurezza stradale. Tale sensibilizzazione evidenzierà in particolare la necessità di dispositivi antinquinanti e contro le rumorosità e richiamerà le disposizioni comunitarie, statali e locali in materia di circolazione stradale, trasporto merci, prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

Art. 8.

Concertazione internazionale

1. La Regione sostiene le iniziative a carattere internazionale per la tutela dell'ambiente alpino e la riduzione dei danni derivanti dal traffico di merci su strada.

2. La Regione promuove iniziative e studi coordinati a livello internazionale allo scopo di pervenire ad un sistema equilibrato di trasversali ferroviarie alpine onde evitare che la mancata previsione di una corretta distribuzione dei traffici determini una pressione su alcune direttrici di transito con conseguenze non riparabili a carico delle popolazioni e delle regioni alpine interessate.

3. La Regione, nella sua azione tendente a garantire il transito nel rispetto della salute e della natura, promuove la consultazione e la partecipazione alle sue iniziative delle associazioni ecologiche e degli enti e raggruppamenti aventi come scopo la difesa dell'ambiente.

Art. 9.

Potenziamento del trasporto ferroviario

1. Al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale della Valle d'Aosta e favorire lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con le società concessionarie di ferrovie.

2. Nell'ambito di un più ampio sistema ferroviario regionale integrato, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare studi di fattibilità per un miglioramento della linea ferroviaria Chivasso Aosta - Pre-Saint-Didier anche rispetto al trasporto merci.

Art. 10.

Azioni comunitarie e statali di sostegno

1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico internazionale di transito in Valle d'Aosta, compresi quelli sociali, sanitari, ambientali, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere il sostegno della Comunità europea e dello Stato italiano per la realizzazione di opere di infrastrutturazione che permettano il transito ferroviario alpino favorendo l'intermodalità e costituendo uno sbocco alternativo al traffico merci su strada.

Art. 11.

Oneri finanziari

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 200.000.000 per il 1994, graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione nel settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e su quello dei corrispondenti capitoli di spesa dei futuri esercizi, i cui oneri, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1988, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: «Protezione della flora alpina») sono annualmente determinati con legge finanziaria.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 maggio 1994

VIERIN

94R0542

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 21.

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede ai Comuni, alle Comunità montane, ai consorzi fra enti locali territoriali, alle aziende speciali e alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici servizi, che intendono finanziare spese per investimenti con ricorso al credito, contributi sulle rate di ammortamento, per la parte di esse che rimane a loro carico.

Istituti autorizzati

1. I beneficiari della presente legge possono provvedere al finanziamento delle spese per investimenti ricorrendo al credito erogato dal circuito pubblico, costituito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto per il credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, o dagli istituti di credito o finanziari autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. È autorizzata la concessione dei contributi sui mutui accesi per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) realizzazione di opere pubbliche di proprietà del mutuatario;

b) ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni, di proprietà degli enti stessi, destinati ad uso pubblico;

c) acquisizione di immobili già costruiti destinati ad uso pubblico;

d) acquisto o realizzazione di attrezzature fisse indispensabili al funzionamento o al miglioramento di un'opera;

e) acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, sedi comunali, case per anziani, purché il finanziamento sia richiesto nel periodo di ammortamento dell'opera di riferimento;

f) acquisto di mezzi di trasporto e automezzi speciali destinati ai servizi del mutuatario;

g) acquisizion o recupero di aree da destinare a rimboschimento e verde pubblico;

h) recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare avente rilevanza dal punto di vista storico, artistico o ambientale.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. I contributi regionali sono stabiliti nella misura dell'ottanta per cento delle rate di ammortamento costituite dalla quota capitale e dalla quota interessi.

2. Qualora il tasso applicato dall'istituto mutuante prescelto sia superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, i contributi regionali sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata al tasso di interesse applicato, al momento della stipula del contratto di mutuo, dalla Cassa stessa.

3. Dal contributo sono dedotti gli eventuali contributi erariali.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali erogati allo stesso titolo.

Art. 6.

Domanda di contributo

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze dal 1° giugno al 31 luglio di ciascun anno.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere redatte in base alla documentazione tipo predisposta dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, allo scopo di permettere una valutazione delle iniziative, nonché l'esame comparato delle stesse, in base ai criteri stabiliti all'art. 8.

3. La documentazione di cui al comma 2 prevede l'elencazione delle iniziative che il richiedente intende finanziare nel corso dell'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda, contenente l'indicazione della dimostrazione della capacità di indebitamento calcolata in base alla normativa vigente, corredata di:

a) progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, nei casi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

b) dimostrazione della disponibilità del venditore ad effettuare la cessione e parere tecnico sulla congruità del prezzo, nei casi di acquisto di beni immobili;

c) preventivi di spesa, nei casi di acquisto di beni mobili, automezzi ed attrezzature;

d) progetti di massima contenenti una stima dei costi nei casi di acquisizione o recupero di aree o di patrimonio immobiliare storico, artistico o ambientale.

Art. 7.

Istruttoria

1. Entro quindici giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l'Assessorato del bilancio e delle finanze trasmette ai servizi competenti per materia la documentazione acquisita per l'esame preliminare delle iniziative.

2. La valutazione delle iniziative ed il parere sulla concessione dei contributi sono di competenza della Conferenza di servizi di cui al comma 3, convocata a tal fine dall'Assessore al bilancio e alle finanze entro il 15 settembre di ogni anno.

3. La Conferenza di servizi è così composta:

a) dall'Assessore al bilancio e alle finanze, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

c) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o da un suo sostituto;

d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta regionale, o da un suo sostituto;

e) dal dirigente o dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla tipologia dell'intervento proposto, o da loro sostituti.

4. Le riunioni della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

Art. 8.

Criteri di priorità in caso di insufficienza di fondi

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione dei criteri sulla base dei quali stabilire, nel caso in cui la disponibilità di fondi non consenta il finanziamento di tutte le iniziative, una graduatoria delle iniziative stesse, da elaborarsi sulla base della tipologia degli interventi e prevedendo, nell'ambito di ogni tipologia, la priorità in base all'ordine cronologico.

Art. 9.

Domande accolte in via preliminare

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, tenendo conto delle disponibilità del bilancio pluriennale della Regione, dei criteri di cui all'art. 8 e delle indicazioni fornite dalla Conferenza di servizi, approva una graduatoria delle domande accolte in via preliminare ed impegna la spesa presunta.

2. Entro il 15 novembre di ogni anno, l'Assessorato del bilancio e delle finanze comunica ai richiedenti l'accoglimento in via preliminare della domanda di contributo da parte della Giunta regionale.

Art.

Concessione dei contributi

1. Per ottenere la concessione dei contributi, i soggetti che hanno presentato le domande accolte in via preliminare ai sensi dell'art. 9, comma 1, devono presentare alla Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, entro il 31 ottobre dell'anno successivo, pena la decadenza dell'accoglimento in via preliminare, domanda corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto di concessione o del contratto di mutuo e dei relativi piani di ammortamento;

b) dichiarazione di non avere usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali.

2. La Direzione generale delle finanze dell'Assessorato del bilancio e delle finanze cura l'istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 1.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, approva la concessione dei contributi, quantificando la relativa spesa, nei tempi necessari a garantire l'erogazione della prima rata di contributo nei termini previsti dall'art. 11.

Art. 11.

Erogazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai richiedenti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammortamento.

Art. 12.

Revoca

1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in caso di alienazione da parte del mutuatario, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dell'opera realizzata o del bene acquisito con ricorso al mutuo stesso, nonché in caso di rinuncia al finanziamento o in caso di revoca dell'atto di concessione o di risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'istituto mutuante.

2. I beneficiari devono dare immediata comunicazione all'Assessorato del bilancio e delle finanze del verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.

3. I contributi sono, inoltre, revocati in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. La revoca comporta la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di novanta giorni dalla notifica, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

Art. 13.

Norme transitorie

1. L'ulteriore applicazione della legge regionale 4 settembre 1991, n. 40 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della «Banca della Valle d'Aosta S.p.A.», delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale) è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie impegnate.

2. Alla conclusione della gestione di cui al comma 1, la legge regionale n. 40/1991 cessa di avere vigore.

3. Le domande presentate ai sensi della legge regionale n. 40/1991 e non ancora accolte alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite con le modalità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede annualmente con legge finanziaria.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 maggio 1994

VIERIN

94R0543

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1994, n. 22.

Interventi per la finanza locale per l'anno 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Valle d'Aosta n. 25 del 7 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo ordinario per spese correnti dei Comuni

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese correnti di cui all'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) è determinato, per ciascun Comune, detraendo dalla somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 l'ammontare dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) per la parte percetta a favore dello Stato nello stesso anno.

Art. 2.

Fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo ordinario per spese di investimento dei Comuni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 46/1993 è determinato, per ciascun Comune, nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 al netto del resto della differenza di cui all'art. 1, qualora di segno negativo.

Disposizioni integrative

1. I Comuni i cui estimi catastali abbiano subito riduzioni ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e successive modificazioni, sono autorizzati a iscrivere, in termini competenza, tra le entrate del bilancio di previsione per l'anno 1994, quale trasferimento regionale, una somma aggiuntiva pari al minor gettito causato dalla riduzione delle tariffe d'estimo.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale nell'esercizio finanziario 1995.

3. Qualora, nelle more dell'accreditamento del finanziamento aggiuntivo di cui al comma 1, o per i Comuni che non hanno titolo al trasferimento di fondi regionali ai sensi degli articoli 1 e 2, nelle more dell'accreditamento della prima rata dell'ICI per l'anno 1994, le disponibilità di cassa risultassero insufficienti ad assicurare la copertura dei pagamenti delle spese di parte corrente, i Comuni sono autorizzati a ricorrere, per l'importo necessario, ad anticipazioni di tesoreria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Le anticipazioni possono essere attivate per il tempo strettamente occorrente e devono essere estinte con le somme a qualsiasi titolo versate ai Comuni.

4. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsate dalla Regione ai Comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere alla Presidenza della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 15 febbraio 1995.

5. Per l'anno 1994 i Comuni possono valersi della facoltà di destinare fino al 20% dei fondi per spese di investimento, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 46/1993, anche per la copertura di spese correnti di natura diversa da quelle indicate nell'articolo medesimo.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo di L. 85.168.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, graverà per L. 37.381.000.000 sul capitolo 20500 e per L. 47.787.000.000 sul capitolo 20520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede:

a) quanto a L. 73.700.000.000 mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti ai capitoli 20500 e 20520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994;

b) quanto a L. 11.468.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'esercizio 1994 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.l.l.).

3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione dell'art. 3, valutati in lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995, si provvede con le disponibilità iscritte per il medesimo esercizio al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.l.l.).

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 maggio 1994

VIERIN

94R0544

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1994, n. 15.

Disciplina del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Umbria n. 23 del 1° giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, riconosce e valorizza la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

2. La Regione favorisce l'apporto originale del volontariato per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dalle istituzioni pubbliche e promuove forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, disciplinandone i relativi rapporti nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 2.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:

abbiano la sede legale in un comune della regione;

esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.

3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.

4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:

a) attività sociali;

b) attività sanitarie;

c) attività culturali ed artistiche;

d) attività scientifiche;

e) attività educative;

f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;

g) attività turistico-naturali;

h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;

i) attività di protezione civile.

Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.

5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale

1. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nel registro regionale debbono essere previsti:

a) l'assenza di fini di lucro;

b) il fine dichiarato di solidarietà;

c) la democraticità delle strutture;

d) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché i loro obblighi e diritti;

f) l'obbligo di formazione del bilancio;

g) l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;

h) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o sezione autonoma, deve essere presentata al Sindaco del comune sede dell'organizzazione unitamente a:

a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto o degli accordi degli aderenti;

b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:

il tipo di attività svolta;

le eventuali risorse economiche complessive per lo svolgimento dell'attività;

le eventuali attività commerciali e produttive marginali che l'organizzazione esercita o intende esercitare;

c) copia delle polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la copertura della responsabilità civile a favore degli aderenti.

2. Nella domanda di iscrizione devono essere dichiarati:

a) le generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione;

b) la forma giuridica dell'organizzazione;

c) la sede legale;

d) la materia di prevalente attività;

e) l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro limiti prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti.

3. Copia della domanda di iscrizione è altresì inviata al Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Iscrizione al registro regionale

1. I Comuni trasmettono la domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, corredata del proprio parere, nei sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'iscrizione al registro regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il Comune non abbia richiesto una proroga dello stesso per ulteriori trenta giorni, l'istruttoria è svolta d'ufficio dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.

4. Copia del provvedimento di iscrizione è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 6.

Relazione annuale e variazioni

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al Comune ove hanno sede, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente ed il programma di attività per l'anno successivo.

2. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo degli aderenti, delle generalità del legale rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune di riferimento ed al Presidente della Giunta regionale.

3. Qualora la variazione comunicata riguardi uno dei requisiti elencati al comma 1 dell'art. 3, il Comune competente provvede ad inviare al Presidente della Giunta regionale il proprio parere in merito alla eventuale cancellazione dal registro regionale.

4. Alla cancellazione si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. Copia del provvedimento è trasmessa al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 7.

Revisione periodica del registro

1. La Giunta regionale procede alla scadenza di ogni legislatura alla revisione del registro regionale garantendo la partecipazione delle organizzazioni iscritte.

2. La revisione è effettuata mediante una verifica generale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'effettivo svolgimento dell'attività indicata all'atto di iscrizione, sulla base delle relazioni annuali di cui all'art. 6 e delle conseguenti verifiche disposte anche mediante ispezioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla cancellazione dal registro regionale di quelle organizzazioni per le quali venga accertata la perdita di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonché a tutte le ulteriori variazioni necessarie.

4. Copia dei provvedimenti indicati al comma 3 è trasmessa al Comitato di gestione istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991.

Art. 8.

Provvedimenti, inadempienze e cancellazione

1. Qualora le organizzazioni non adempiano a quanto stabilito all'art. 6 il Comune competente provvede a:

a) diffidare l'organizzazione affinché questa provveda ai relativi adempimenti, assegnandole un termine di trenta giorni;

b) sospendere ogni eventuale erogazione di contributi, sovvenzioni od ausilii comunque denominati disposti a favore dell'organizzazione inadempiente;

c) comunicare tempestivamente il contenuto degli atti di cui alle lettere *a)* e *b)* al Presidente della Giunta regionale.

2. L'amministrazione comunale nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera *a)* del comma 1, invia al Presidente della Giunta regionale la propria deliberazione recante il parere circa la cancellazione dal registro. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, trasmettendo copia del medesimo al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. I benefici finanziari percepiti da organizzazioni iscritte nel registro regionale che siano state cancellate a seguito dell'accertamento della carenza di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione devono essere rimborsati alla Regione o agli altri enti erogatori.

Art. 9.

Partecipazione del volontariato e attività di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esprimono parere sugli atti di programmazione degli interventi regionali, provinciali e comunali relativamente ai settori in cui esse operano.

2. La Regione promuove conferenze annuali delle organizzazioni di volontariato al fine di esaminare l'andamento delle attività e formulare proposte interessanti i campi di intervento delle organizzazioni medesime.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, attua iniziative di promozione, studio ed informazione sul fenomeno del volontariato.

Art. 10.

Convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, devono indicare in particolare:

a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività oggetto della convenzione ed i responsabili operativi, con l'indicazione dei relativi titoli professionali e formativi;

b) il numero degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi per prestazioni di attività specializzate;

c) il numero e l'articolazione delle ore da impegnare nell'esercizio dell'attività convenzionata da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) il tipo di copertura assicurativa a favore dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* di tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto di convenzione;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti;

g) il possesso dei requisiti comprovanti la capacità professionale dei volontari impegnati e la continuità delle loro prestazioni;

h) le modalità relative al rimborso delle spese vive sostenute dall'organizzazione, adeguatamente documentate;

i) la quantità di risorse economiche, di personale e di servizi da destinare all'attività oggetto della convenzione.

2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le singole convenzioni, costituisce titolo di priorità il possesso dei requisiti inerenti:

a) la specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutate anche con riferimento alla qualità degli addetti;

b) la disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

c) la collocazione della sede dell'associazione nel territorio di competenza dell'ente che stipula la convenzione.

3. Titoli di priorità sono inoltre attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) continuità nello svolgimento delle attività;

b) quantità delle prestazioni erogate;

c) qualità delle prestazioni;

d) numero delle convenzioni sottoscritte con gli enti pubblici;

e) distanza delle strutture rispetto all'utenza;

f) ordine di iscrizione nel registro regionale.

4. L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 11.

Prestazioni retribuite

1. Ferma restando la prevalenza dell'attività dei soggetti aderenti, l'organizzazione di volontariato può avvalersi di prestazioni comunque retribuite rese da soggetti non aderenti, purché si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 12.

Modalità per lo svolgimento delle prestazioni

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l'attività del volontariato.

Art. 13.

Sedi e attrezzature

1. Al fine di dotare le associazioni di volontariato di sedi ed attrezzature necessarie per il conseguimento dei propri fini statutari gli enti locali possono prevedere:

a) la cessione in comodato alle associazioni di sedi o attrezzature proprie, per la durata della convenzione;

b) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature.

Art. 14.

Formazione ed aggiornamento del volontariato

1. Per le attività formative dei volontari le Province possono avvalersi, nell'ambito del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, anche delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.

2. I volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 2 possono partecipare ai corsi istituiti dagli enti pubblici di cui all'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, realizza direttamente iniziative di formazione di rilevante interesse che non risultino realizzabili dalle Province.

Art. 15.

Relazioni annuali sulle attività di volontariato e sui rapporti con le organizzazioni

1. I comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione redatta sulla base di quella disciplinata all'art. 6 illustrativa dell'andamento dei rapporti intercorsi con le organizzazioni di volontariato.

2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio entro il 30 giugno sull'attività delle organizzazioni iscritte al registro regionale, nonché dello stato dei rapporti del volontariato con gli enti locali.

Art. 16.

Nomine regionali nel Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato

1. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il Presidente del Consiglio regionale nomina nel Comitato di gestione previsto al comma 1, quattro rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali maggiormente presenti con la loro attività nel territorio regionale; i componenti durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 17.

Volontariato di singoli cittadini

1. I cittadini singoli o i nuclei familiari che intendano prestare la propria opera gratuitamente nell'ambito di attività svolte dai pubblici servizi sono iscritti a domanda in apposito elenco istituito presso il comune di residenza e suddiviso per settori di intervento.

2. A tale fine il singolo volontario rivolge domanda al sindaco, indicando il settore in cui intende svolgere la propria attività volontaria e comprovando la propria idoneità operativa.

3. Il Comune provvede a segnalare agli enti gestori dei pubblici servizi presenti nel territorio i volontari disponibili ad operare nell'ambito delle competenze del singolo ente.

4. L'ente preposto alla gestione di pubblici servizi che intenda ammettere volontari nell'ambito dell'attività di propria competenza può rimborsare al volontario le eventuali spese vive sostenute nell'espletamento della collaborazione accettata, escludendosi compensi o configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere.

Art. 18.

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogati la legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9 e l'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29.

2. Le organizzazioni di volontariato già iscritte negli albi di cui alle leggi regionali 31 maggio 1982, n. 29 e 23 gennaio 1987, n. 9 sono provvisoriamente iscritte nel registro di cui all'art. 2. I volontari di cui all'elenco regionale dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 sono altresì iscritti negli elenchi previsti dall'art. 17 della presente legge.

3. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e trasmettono nello stesso termine al comune ove hanno sede legale la documentazione di cui all'art. 4. Successivamente al ricevimento di tale documentazione si applicano le disposizioni in materia di procedimento per l'iscrizione nel registro regionale stabilite dall'art. 5.

4. Qualora le organizzazioni di volontariato provvisoriamente iscritte nel registro regionale non provvedano a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo nel termine previsto, sono cancellate dal registro regionale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La cancellazione ha effetto dal momento dell'iscrizione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 25 maggio 1994

CARNIERI

94R0512

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 6.

Variazione al bilancio 1994 di fondi della spesa di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 44/1977.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Molise n. 12 del 16 giugno 1994)*

(Omissis).

94R0549

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1994, n. 7.

Rendiconto dell'esercizio finanziario 1992 dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Molise n. 12 del 16 giugno 1994)*

(Omissis).

94R0550

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via del Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

*** Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

*4 1 1 1 3 0 0 3 7 0 9 4 *

L. 2.600